

REGOLAMENTO (CE) N. 1376/94 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 1994

relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 25 000 t di orzo detenute dall'organismo d'intervento irlandese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, stante l'attuale situazione del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 25 000 t di orzo detenute dall'organismo di intervento irlandese;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento irlandese indice una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 25 000 t di orzo detenute alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

*Membro della Commissione**Articolo 2*

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 23 giugno 1994.

2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 28 luglio 1994.

3. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo di intervento irlandese:

Department of Agricultural and Food, Cereals Division, Agriculture House, Kildare Street, IRL-Dublin 2 (telex: AGRI EI 93607; telefax: 6616263).

Articolo 3

L'organismo d'intervento irlandese comunica alla Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle varie partite vendute.

*Articolo 4*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.⁽⁴⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.